



COPIA

**CITTÀ DI FASANO**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

N.13  
Registro Deliberazioni

**OGGETTO**

**TARI 2014 - DETERMINAZIONE RATE DI ACCONTO.**

Il giorno 22 maggio 2014 alle ore 9,30 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione **ordinaria** di prima convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
			<b>CONVERTINI Oronzo</b>	P	
<b>CISTERNINO Gianluca Giacomo</b>	P		<b>LOPARCO Vito</b>	P	
<b>ZACCARIA Giuseppe</b>	P		<b>CLARIZIO Saverio</b>	P	
<b>MASELLA Francesco</b>	P		<b>ZIZZI Tonio</b>	P	
<b>ANGLANI Gregorio</b>	P		<b>COLUCCI Giuseppe</b>		A
<b>LEGROTTagLIE Antonio</b>	P		<b>ROSATO Giacomo</b>		A
<b>NEGLIA Grazia</b>	P		<b>PAGNELLI Antonio</b>		A
<b>ANGELINI Giacomo</b>	P		<b>CASTELLANETA Emma</b>		A
<b>NAPOLETANO Vito</b>		A	<b>FANELLI Vittorio</b>	P	
<b>SCIANARO Antonio</b>	P		<b>AMATI Luana</b>		A
<b>DI GERONIMO Biagio</b>	P		<b>DE CAROLIS Donato</b>		A
<b>ALBANESE Luigia</b>	P		<b>BIANCHI Vito</b>		A
<b>PERRINI Ernesto</b>	P				

Presiede la seduta Gianluca Cisternino nella sua qualità di Presidente  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Introduce il vice Sindaco**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita con decorrenza 1 gennaio 2014 l'imposta TARI (tributo servizio rifiuti), quale componente della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTA** la Delibera di C.C. n. 48 del 12.08.2013 "Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES - anno 2013";

**CONSIDERATO CHE** il comma 704, art.1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 641 a 668 TARI (tributo servizio rifiuti)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*" 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

[...]

*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*

[...]

686. *Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).*

[...]

688. *[...] Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale [...]. È consentito il pagamento della TARI [...] in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. [...]*

689. *Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*

690. *La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

691. *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. “*

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le date di scadenza di n. 2 rate di acconto della TARI, nella misura del 50% del dovuto TARES 2013, nonché le modalità di versamento e riscossione;

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 (GU n.102 del 5-5-2014) “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, e in particolare l'art.2-bis, secondo cui “*il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014*”.

**VISTO** il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - prot. n. 5648 del 24 marzo 2014, secondo il quale la legislazione vigente consente ai comuni di stabilire il versamento di acconti determinati sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente;

**VISTO** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio perché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTA** la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24 aprile 2014 avente ad oggetto *“Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”*, che ha ridenominato i codici tributo per il versamento F24 già utilizzati per la TARES, consentendone l'utilizzo ai fini TARI ;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Interviene il consigliere Vittorio Fanelli;

A voti unanimi, espressi in forma palese, si consegue la seguente votazione;

Consiglieri presenti: 16;

Consiglieri assenti: 8 (Napoletano Nicola, Colucci Giuseppe, Rosato Giacomo, Pagnelli Antonio, Castellaneta Emma, Amati Luana, De Carolis Donato, Bianchi Vito;

Voti favorevoli: 14;

Voti contrari: 2 (Zizzi Tonio, Fanelli Vittorio);

Consiglieri astenuti: / ;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni illustrate in precedenza e in questa sede integralmente richiamate

- 1) **DI STABILIRE** per la TARI 2014, numero 2 rate di acconto, nella misura del 50% del dovuto TARES 2013, e nello specifico:
  - **1^ RATA di acconto**, scadenza il giorno 30 GIUGNO  
l'importo è pari al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale;
  - **2^ RATA di acconto**, scadenza il giorno 30 SETTEMBRE  
l'importo è pari al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale;
- 2) **DI STABILIRE**, altresì, che le rate di acconto definite al precedente punto sub 1) vanno versate tramite modello F24, con il codice tributo 3944, così come stabilito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24.04.2014;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento la definizione del numero e delle rate di scadenza per il saldo **TARI 2014**;
- 4) **DI DARE ATTO** che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Il Consiglio Comunale, con votazione uguale alla precedente;

- 5) **DICHIARA**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott. Pasquale Greco

---

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Pasquale Greco

---

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Pasquale Greco